



**COMUNE DI PESCARA**

## **ATTO DI DETERMINAZIONE**

Numero del Registro settoriale delle determinazioni: 250 del 13/11/2024  
Numero del Registro generale delle determinazioni: 2131 del 13/11/2024

**Oggetto: PROPOSTA DI <<VARIANTE RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO COLLE BRECCIA>>.  
PROCEDURA EX ART.12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006 N. 152 E SS. MM. E II. DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA.  
ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE POSITIVA DEI LAVORI DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI**

Ufficio proponente: Servizio Vulnerabilità del Territorio e Qualità dello Sviluppo

Settore proponente: **Settore Sostenibilità Ambientale e Transizione Ecologica**

Responsabile del Settore: **Arch. Emilia Fino**

## IL DIRIGENTE

### Premesso che

- con decreto del Direttore Generale n. 35 del 23/06/2023 è stata approvata la nuova Microstruttura dell'Ente e le relative declaratorie;
- che con successivo Decreto direttoriale n. 36 del 29/06/2023 si è provveduto a traslare quasi tutte le competenze in materia di inquinamento (ad eccezione dell'inquinamento acustico) al *Servizio Vulnerabilità del Territorio e Qualità dello Sviluppo*, restando confermate tutte le competenze sui rifiuti, l'igiene urbana, l'inquinamento acustico e le attività di supporto al DUL, al *Servizio Tutela Ambientale, Igiene Urbana e Adempimenti D.Lgs. 81/2008*;
- con Delibera di Giunta comunale n. 1016 del 21/12/2023 è stata approvata la nuova macro-organizzazione e relativo funzionigramma,
- con Decreto direttoriale n. 77 del 27/12/2023 è stata approvata la Modifica alla microstruttura dell'Ente e relative declaratorie approvate con decreto direttoriale n. 36 del 29/06/2023
- con Delibera di Giunta comunale n. 1023 del 28/12/2023 si è preso atto della microstruttura dell'ente e relative declaratorie approvate con Decreto direttoriale n. 77 del 27/12/2023 e fissata la decorrenza della nuova macro-microstruttura a far data dal 1 gennaio 2024; le competenze comunali in materia di VAS si confermano assegnate al *Servizio Vulnerabilità del Territorio e Qualità dello Sviluppo*, incardinato in questo Settore;
- a seguito della determinazione dirigenziale n. 1490 del 30/07/2024, in prosecuzione degli atti con medesimo contenuto che dipartono dalla disposizione dirigenziale prot. n. 180359 del 19/11/2018, il responsabile del *Servizio Vulnerabilità del Territorio e Qualità dello Sviluppo* è nominato responsabile del procedimento per procedure di competenza;
- con nota acquisita al prot. n. 0186519/2024 del 12/09/2024, il SETTORE LAVORI PUBBLICI, R.U.P. GEOM. ANGELO GIULIANTE, in qualità di Proponente e Autorità Procedente, ha trasmesso la "**Variante riqualificazione Impianto Sportivo Colle Breccia**", con allegati il "rapporto preliminare" e la relativa documentazione tecnica per l'attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 12 del TUA;

**Visto** il TUA concernente le norme in materia ambientale, che reca, nella parte seconda, le disposizioni relative alla procedura di VAS, in recepimento della direttiva comunitaria 2001/42/CE;

### Considerato che

- occorre acquisire, ai sensi del comma 2 dell'art. 12 del TUA, eventuali contributi specifici/osservazioni da parte dei Soggetti con Competenza Ambientale individuati (di seguito SCA) per mezzo dei quali si sarebbe potuto compiutamente verificare se il piano in esame possa avere impatti significativi sull'ambiente e quindi proseguire con la procedura di VAS ai sensi degli artt. 13 e seguenti del TUA o, in alternativa, se l'accoglimento di eventuali prescrizioni non sostanziali possa rendere sufficiente questo procedimento di verifica
- i SCA, individuati in collaborazione con l'Autorità Procedente e coinvolti ai sensi dell'art. 12, comma 2 del TUA, sono:
  - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Chieti e Pescara
  - Regione Abruzzo DPC - Dipartimento Territorio – Ambiente
    - Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio
    - Servizio Valutazione Ambientale
    - Servizio Gestione Rifiuti
  - Regione Abruzzo DPE013 – Servizio Difesa del suolo – L'Aquila
  - Regione Abruzzo - Servizio Genio Civile Pescara
  - Provincia di Pescara - Settore V - Pianificazione Territoriale, Lavori Pubblici, Viabilità Scolastica, Patrimonio e Genio Civile - Servizio Pianificazione Territoriale, Demanio Stradale ed Espropri - U.O. Pianificazione Territoriale
  - ARTA Abruzzo Sede Centrale Gruppo di Lavoro VAS
  - DIREZIONE ASL PESCARA - Dipartimento di Prevenzione - Ufficio Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica

- ACA Spa - Azienda Comprensoriale Acquedottistica - Direzione Tecnica
- ENAV Spa - Area operativa – Prog. e spazi aerei – settore ostacoli
- ENAC Spa - Direzione Centrale Attività Aeronautiche - Direzione Operazioni - Centro
- Prefettura di Pescara
- Città di Pescara
  - Settore Sviluppo Economico
  - Settore Gestione del Territorio
  - Settore Lavori Pubblici
  - Settore Mobilità, Edilizia Scolastica e Lavori PNRR
- per acquisire i specifici contributi dei SCA è stata indetta, con **nota prot. PEC n. 0189098/2024** del 17/09/2024, apposta **Conferenza dei Servizi decisoria** ai sensi dell'art. 14, comma 2 della L.241/90 in forma semplificata e in modalità asincrona ex art. 14-bis della L.241/90. In tale occasione è stata trasmessa la "**Variante riqualificazione Impianto Sportivo Colle Breccia**", con il "Rapporto Preliminare" redatto ai sensi dell'art. 12 comma 1 del TUA, nonché la ulteriore documentazione tecnica allegata comprendente una descrizione del progetto stesso e le informazioni e i dati necessari alla verifica dei possibili impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione della variante al piano.

**Preso atto che nell'ambito dei lavori della Conferenza dei Servizi asincrona sono pervenuti i seguenti pareri:**

- **1 Il Direttore della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Chieti e Pescara**, con nota n. MIC|MIC\_SABAP-CH-PE|01/10/2024|0008043-P, ha espresso la seguente valutazione:

<< In riferimento alla Seduta della Conferenza di Servizi Decisoria convocata ai sensi dell'art. 14, c.2, legge n. 241/1990 e s.m.i. da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della Legge medesima per l'acquisizione dei pareri di competenza per l'istanza di cui all'oggetto, convocata da codesto Ente, con prot. n. 189098 del 17/09/2024, ed acquisita agli atti di questa Soprintendenza il 17/09/2024 al prot. n. 7565, si ritiene di dover effettuare alcune considerazioni preliminari.

Considerato che:

- con nota acquisita al prot. n. 0186519/2024 del 12/09/2024, il SETTORE LAVORI PUBBLICI, R.U.P. GEOM. ANGELO GIULIANTE, del comune di Pescara, in qualità di Proponente e Autorità Procedente, ha trasmesso la "*Variante riqualificazione Impianto Sportivo Colle Breccia*", con allegati il "*rapporto preliminare*" e la relativa documentazione tecnica per l'attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 12 del TUA;

Considerato, altresì, che:

- L'intervento in esame si riferisce a un ampio progetto di riqualificazione tramite interventi di ristrutturazione edilizia ed ammodernamento del complesso sportivo Comunale denominato "COLLE BRECCIA - V. MUCCIOLI".
- Il rapporto, in particolare, riguarda una variante urbanistica specifica finalizzata alla realizzazione di una nuova superficie copribile su aree già antropizzate e non permeabili nell'ambito del complesso sportivo denominato Colle Breccia.
- La variante prevede, inoltre, deroghe dai confini di proprietà e la gestione della carenza di aree a parcheggio pertinenziale.
- Il complesso sportivo Colle Breccia è una struttura consolidata, situata in un contesto urbano sviluppato. L'intervento proposto intende utilizzare superfici già urbanizzate e non permeabili per l'ampliamento delle infrastrutture sportive, limitando l'espansione su nuove aree naturali o agricole.
- Le deroghe dai confini di proprietà e la carenza di parcheggi pertinenti rappresentano criticità che necessitano di una valutazione accurata degli impatti ambientali e urbanistici.
- In particolare si rileva che l'impianto sportivo è stato costruito negli anni 1997 e successivi, urbanisticamente destinata ad uso pubblico, parte integrante del Piano di Zona di Colle Breccia e in ogni modo al servizio dell'intera città. I parcheggi esistenti, adiacenti all'impianto, risultano coincidere con gli spazi dedicati ai parcheggi pubblici dello stesso Piano di Zona, di fatto utilizzati sin dall'origine anche ad uso dell'impianto sportivo in argomento, non a caso progettato in adiacenza. Gli edifici residenziali del piano sono comunque dotati di parcheggi pertinenziali.
- La variante mira a promuovere uno sviluppo urbano sostenibile che si traduce nell'obiettivo principale di ammodernare e riqualificare il centro comunale in disuso, attualmente in stato di degrado e abbandono, in una zona strategica al confine sud tra Pescara e Francavilla al Mare.
- Il progetto di riqualificazione dell'impianto sportivo, prima della proposta di variante, è stato già oggetto di una verifica paesaggistica, per cui è stata rilasciata l'Autorizzazione Paesaggistica n. 041/2024 del 05/04/2024 a

seguito del parere MIC|MIC\_SABAP-CH-PE|28/03/2024|0002427-P reso da questa Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province Chieti e Pescara. Detto parere recita quanto segue: "le opere previste compatibili dal punto di vista paesaggistico in quanto il progetto di riqualificazione del complesso sportivo non è pregiudizievole alla conservazione delle caratteristiche ambientali del quartiere interessato, né provoca un'alterazione significativa del paesaggio." Le opere valutate favorevolmente riguardano nello specifico la riqualificazione globale del complesso sportivo con gli interventi più impattanti che attengono alla realizzazione di copertura pressostatica sul campo A e copertura ad archi in legno sul campo B, mentre l'attuale proposta lascia tutto invariato ad eccezione della traslazione della copertura ad archi in legno dal campo B al campo C.

Considerato che l'area oggetto di intervento:

- è riportata in catasto al foglio 37, particella 2994, con estensione pari a mq. 9.751,00;
- ricade in tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 136 comma 1 del D.lgs. 42/2004, per effetto del D.M. 07/05/1974 - (G.U. n. 150 del 10/06/1975);
- ricade in zona C2- Trasformazione condizionata del Piano Paesistico Regionale;
- ricade in Zona di P.R.G. Vigente in SOTTOZONA F2 - verde pubblico attrezzato per lo sport, normata dall'art. 51 delle N.T.A. dove al comma 2. lett. a) è consentito: ".....una superficie di almeno 3/5 dell'intera estensione del terreno deve essere riservata ad attività sportiva.....", alle successive lett. b) e c) vengono elencate le due tipologie di impianti sportivi ed i parametri da rispettare; gli interventi da proporre identificano il complesso all'interno della lett. b): IMPIANTO SPORTIVO AL COPERTO, che recita: "....la superficie edificata non deve essere superiore a 1/10 della superficie totale; la restante superficie libera deve essere riservata a parcheggi, strade e zone verdi pertinenti all'impianto. L'altezza delle costruzioni non deve superare i mt. 12,00 ed è misurata dal piano di campagna al piano d'imposta della copertura, il distacco dai confini non deve essere inferiore all'altezza massima della costruzione..."
- nell'area in esame non si rileva la presenza di fenomeni riconducibili a dissesti in atto, come risulta dalla cartografia del PAI (Allegati V-VI);
- il sito interessato dagli interventi in progetto non rientra in zone soggette a pericolosità idraulica del PSDA;

Atteso che le nuove realizzazioni comportano una verifica e controllo ai parametri urbanisti da NTA ed alla procedura di variante urbanistica puntuale in deroga alla norma di riferimento, ai sensi dell'art. 19 del DPR 327/01 e ss.mm.ii.. La modifica necessaria al piano urbanistico vigente in riferimento all'autorizzazione delle opere singole che dovranno andare in deroga puntuale sono:

- Il **rapporto di copertura** necessita di deroga in relazione alla installazione delle due coperture da ubicare sui campi sportivi esistenti;
- Le **distanze dai confini** necessitano di deroga in relazione alla installazione delle due coperture da ubicare sui campi sportivi esistenti;
- La **superficie a parcheggio** necessita di deroga, poiché il centro sportivo di proprietà del Comune di Pescara, all'interno del perimetro recintato è privo di aree idonee.

Per quanto di competenza, si concorda, in linea di massima, con la sintesi delle motivazioni contenute nel RP e con le indicazioni e scelte tecnico-progettuali di carattere urbanistico poste in essere nella presente "*Variante riqualificazione Impianto Sportivo Colle Breccia*" essendo queste ultime orientate a promuovere uno sviluppo urbano sostenibile e ad ammodernare e riqualificare il centro comunale sportivo di che trattasi, oggi in disuso.

Pertanto, per quanto sopra esposto, in considerazione dei valori paesaggisti presenti nel territorio interessato, questa Soprintendenza ritiene che le varianti urbanistiche necessarie alla realizzazione della riqualificazione dell'Impianto Sportivo Colle Breccia non siano da assoggettare a V.A.S., in quanto non hanno un impatto significativo sull'ambiente e sul paesaggio e perseguono la finalità di garantire uno sviluppo urbano sostenibile.

Si rappresenta che il presente parere non solleva dalla successiva richiesta dei pareri/autorizzazioni di competenza di questa Soprintendenza, ai sensi della più ampia legislazione vigente ed ai sensi e secondo le procedure di cui alla Parte II e III del D. Lgs. 42/2004. In particolare in sede di approvazione della Variante urbanistica e in quella di Autorizzazione paesaggistica, che andrà a precisare tipologie edilizie, materiali, sistemazioni del lotto, ecc. (ritenute compatibili con il contesto paesaggistico di riferimento), questo Ufficio di riserva di dettare ulteriori indirizzi e prescrizioni. Restano, altresì, fermi gli obblighi di legge a tutela delle preesistenze antropiche e archeologiche diffuse sul territorio. In particolare dovranno essere sottoposti a richiesta di autorizzazione o parere tutte le opere ricadenti in zone di cui all'art. 10 del D.Lgs. 42/2004.

Inoltre si coglie l'occasione per richiamare la normativa di "verifica preventiva dell'interesse archeologico" secondo la procedura di cui dell'art. 41, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 e relativo allegato I.8. che riguarda tutti i lavori pubblici o di interesse pubblico. >>

Si è quindi provveduto ad effettuare il consueto procedimento per l'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica, conclusosi positivamente con il rilascio del provvedimento n. 116/2024 del 3/10/2024 contenente le prescrizioni impartite dalla locale soprintendenza con nota MIC|MIC\_SABAP-CH-PE|01/10/2024|0008036-P - di seguito riportate:  
: << ... questa Soprintendenza ... ritiene l'intervento proposto compatibile con i valori paesaggistici, e pertanto esprime, per quanto di competenza, il proprio parere favorevole vincolante ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 2004 e ss.mm.ii. a condizione che vengano rispettate le prescrizioni già impartite con parere MIC|MIC\_SABAP-CH-PE|28/03/2024|0002427-P sopra citato:

- i lavori di scavo per la realizzazione delle fondazioni delle nuove strutture e per i sottoservizi dovranno essere effettuati alla presenza di un archeologo in possesso dei requisiti di legge previsti per l'iscrizione agli Elenchi degli Archeologi di I o II Fascia di cui al D.M. 244 del 20.05.2019; il nominativo del suddetto professionista, che opererà secondo le indicazioni della Scrivente, dovrà essere comunicato con ragionevole anticipo per consentire le verifiche di competenza;
- in caso di rinvenimento di evidenze di interesse archeologico nel corso della realizzazione dell'opera si dovrà farne denuncia entro 24 ore e provvedere alla loro momentanea conservazione secondo quanto stabilito dall'art. 90 del D.Lgs. 42/2004 ss.mm.ii.;
- al fine di mitigare l'impatto dell'intervento, nell'aiuola posta ad ovest del complesso sportivo, a confine con la piazza Maresciallo Di Resta, sia piantumata una siepe (la cui essenza sia concordata con il competente servizio verde del comune di Pescara) alta quanto la rete esistente;
- le coperture in pvc di entrambe le strutture (ad uso stagionale e permanente) previste con colorazione bianca e grigia siano realizzate, preferibilmente, verde salvia o comunque con colorazioni chiare, evitando il bianco puro;
- al fine di limitare le interferenze visive dovute a superfici riflettenti, i pannelli fotovoltaici dovranno essere non riflettenti e avere una colorazione omogenea al lastrico di copertura stesso >>;

- **2 Il Direttore di ARTA Abruzzo – Direzione Centrale – Area Tecnica** con nota N.0040759/2024 del 17/10/2024, acquisita agli atti con prot. PEC n. 0211938/2024 del 21/10/2024, ha espresso la seguente valutazione:

<< In relazione alla nota di indizione e convocazione della CdS decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona relativa alla verifica di assoggettabilità a VAS ex art. 12 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. della "*Variante riqualificazione Impianto Sportivo Colle Breccia*", esaminato il *Rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità a VAS* trasmesso, fatti salvi eventuali pareri specifici degli altri SCA ed in relazione a quanto di competenza di questa Agenzia per l'Ambiente, si riportano nella relazione tecnica allegata alla presente le osservazioni espresse in qualità di SCA.

Tali indicazioni sono rimesse all'autorità competente per la VAS per gli adempimenti di competenza derivanti dall'applicazione della parte seconda del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. in relazione all'assoggettabilità a VAS della variante proposta, art. 6 c. 3-bis.

Tuttavia, preliminarmente all'esame degli aspetti ambientali, si chiede di verificare la fattibilità di quanto proposto in relazione alle disposizioni della L.R. 58/2023.

...

#### RELAZIONE TECNICA

In merito alla richiesta di eventuali contributi specifici/osservazioni al "*Rapporto Preliminare di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.)*" e/o proposte di prescrizioni da recepire nella "*Variante riqualificazione Impianto Sportivo Colle Breccia*", ricevuta con nota registrata al protocollo ARTA con numero 35981 del 17 settembre 2024, l'Autorità Competente per la VAS ha indetto e convocato specifica Conferenza dei Servizi ed ha avviato la consultazione ex art. 12 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. sulla variante in oggetto, trasmettendo il rapporto preliminare di verifica e altra documentazione tecnica.

#### Analisi dei documenti.

Dalla lettura del Rapporto Preliminare di verifica di assoggettabilità a VAS si deduce quanto segue.

L'intervento proposto intende utilizzare superfici già urbanizzate e non permeabili dell'impianto sportivo ubicato in via Luigi Polacchi, zona residenziale, in un'area prevalentemente pianeggiante, per l'ampliamento delle infrastrutture sportive da realizzarsi mediante una riqualificazione globale del complesso sportivo.

In particolare, gli interventi previsti sono di manutenzione straordinaria e ristrutturazione edilizia dell'intero compendio sportivo con nuove realizzazioni. Il progetto prevede il risanamento edilizio e impiantistico dell'edificio adibito attualmente a spogliatoi e servizi, sia internamente che esternamente. Il manufatto adibito a segreteria, posto al centro del compendio sportivo, verrà modificato solo internamente. Infine, sarà realizzata una tensostruttura con elementi portanti ad archi in legno e chiusura con telo in PVC di colorazione grigio chiaro a copertura dei campi esistenti identificati con lettera C, posti a nord/est del centro sportivo e prospicienti la piazza Marino di Resta, per attività sportiva da adibire al padel. Sul campo esistente, individuato con la lettera A, verrà installato pallone pressostatico in PVC di colore grigio e bianco per attività sportiva sulla sabbia (beach-volley e beach-tennis). Saranno infine sostituiti i manti erbosi degli altri campi scoperti.

Complessivamente, quindi, la variante prevede la riqualificazione ed il risanamento delle costruzioni e manufatti esistenti, la riqualificazione dei campi da gioco e l'aumento della superficie coperta per la realizzazione di nuove coperture a servizio dei campi esistenti e il rinfoltimento dell'area verde, avente funzione di schermatura e filtro.

La variante si rende necessaria in relazione a:

- rapporto di copertura, realizzazione di una copertura di 1548,80 metri quadri per il campo C e di 938 metri quadri per il campo A;
- distanze dai confini per le coperture, poiché tali distanze risultano inferiori a quelle previste dal PRG ( $\geq$  all'altezza delle costruzioni);
- superficie a parcheggio pertinenziale.

L'altezza massima delle due coperture sarà paria a m 11,50, in conformità al PRG vigente che prevede un'altezza massima di m 12,00.

L'area totale di intervento è pari a 9.751 metri quadrati con destinazione urbanistica *"Sottozona F2-verde pubblico attrezzato per lo sport"*.

#### Considerazioni e conclusioni.

In considerazione della tipologia di variante proposta, dell'autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province Chieti e Pescara e delle azioni di mitigazione contenute nel rapporto preliminare (piantumazione di essenze arboree a creare una barriera naturale e rinverdimento degli spazi verdi interni al centro), non si ritiene che quanto previsto possa incidere significativamente sulle diverse matrici ambientali.

Tuttavia, si rimette all'A.C. la valutazione della coerenza di quanto proposto sulla base delle disposizioni della nuova legge urbanistica regionale, L. R. 58/2023. >>

- **3.1 Il Dirigente della Regione Abruzzo – Servizio del Genio Civile Regionale di Pescara**, con nota n. 0401984/24 del 17/10/2024, ha formulata la seguente richiesta di integrazioni:

<<Con riferimento alla nota del 17.09.2024 del Settore Sostenibilità Ambientale e Transizione Ecologica – Servizio Vulnerabilità del Territorio e Qualità dello Sviluppo, assunta agli atti di questo Servizio in pari data con prot. n. RA/0363394/24 relativa all'indizione, in forma semplificata e in modalità asincrona, della Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14, comma 2, dell'art. 14/bis della legge 241/90 e ss.mm.ii. avente ad oggetto la "Variante riqualificazione Impianto Sportivo Colle Breccia" si comunica quanto segue.

Esaminata la documentazione di propria competenza, si riscontra che l'istanza riguarda una variante urbanistica specifica finalizzata alla realizzazione di una nuova superficie copribile su aree già antropizzate e non permeabili nell'ambito del complesso sportivo denominato Colle Breccia. Inoltre la variante prevede deroghe ai confini di proprietà e la gestione della carenza di aree a parcheggio pertinenziale.

Tenuto conto che la documentazione agli atti relativa la variante urbanistica richiesta riguarda l'area identificata al Catasto al foglio 37 part.IIIa 2994 e visti gli elaborati desunti dal Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico dei Bacini Idrografici di Rilievo Regionale Abruzzesi e del Bacino Interregionale del Fiume Sangro "Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi" (PAI), si evince che a monte dell'area interessata dalla proposta di variante è presente una scarpata denominata "orlo di scarpata di erosione marina" e che conseguentemente l'area potrebbe essere interessata dalla corrispondente fascia di rispetto di trasposizione della scarpata di cui all'art 20 delle Norme di Attuazione del PAI.

Si prende atto, inoltre, che dalla documentazione disponibile agli atti "07\_SCG\_Pescara\_Centro-Sportivo-Colle-Breccia" a firma del Dott. Geol. Lorenzo Pizii (All. XV pag 44), viene individuato nell'area di intervento un corpo di frana di scorrimento rotazionale quiescente.

Pertanto si comunica che, al fine di poter esprimere il parere di competenza, viste le specifiche condizioni geomorfologiche dell'area, questo Ufficio necessita di acquisire un elaborato cartografico di dettaglio in opportuna scala della trasposizione della scarpata di cui sopra, sovrapposto alla particella interessata dalla variante proposta e una descrizione più dettagliata del corpo di frana ubicato a monte dell'intervento da un punto di vista geomorfologico, geomeccanico e geosismico.

Si specifica che tali elaborati sono necessari ai fini della verifica delle fasce di rispetto indotte dalla pericolosità di scarpata che determinano, come noto, restrizioni alle attività consentite ai sensi del vigente P.A.I.. Inoltre, nello studio proposto, a parere degli scriventi, è necessario approfondire l'analisi dei livelli di sicurezza e di stabilità geomorfologica dell'area, mediante procedure qualitative e quantitative.

Per tali motivi ai fini dell'istruttoria di questo Servizio Regionale si richiedono i suddetti chiarimenti, ed in mancanza di tale documentazione, la presente nota è da intendersi quale parere negativo alla istanza ricevuta, non essendovi i contenuti minimi documentali ai fini delle proprie determinazioni.>>

- In riscontro alla richiesta del Servizio del Genio Civile Regionale di Pescara, il Responsabile Unico del Procedimento, geom. Angelo Giuliante, ha inviato agli atti la "verifica di compatibilità geologica e geomorfologica", a firma del geol. Lorenzo Pizii, a sua volta trasmessa al Servizio Regionale con nota protocollo n. 0222540/2024 del 05/11/2024, che si è espresso sia ai fini del procedimento di verifica a VAS, sia ai sensi della richiesta formulata ai sensi dell'art.89 del D.P.R. n.380/2001 (Compatibilità Geomorfologica) con definitivo parere favorevole prot. 432048/24 del 7/11/2024, acquisito al prot. n. 0224725/2024 del 07/11/2024 a condizione che vengano utilizzati <<...gli indici proposti negli elaborati 01\_tav.-ARC.01\_stralci-planimetrie-legenda e 04\_Rel.ne-VARIANTE\_urbanistico-architettonica pervenuti con RA/0363394/24 del 17.09.2024>>

**- 3 I Dirigenti Medici della ASL Dipartimento di Prevenzione – U.O.C. Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica**, con nota n. 93573 del 15/10/2024, acquisita agli atti con prot. PEC n. 0210110/2024 del 17/10/2024, hanno espresso la seguente valutazione:

<< Esaminata la documentazione pervenuta dal Comune di Pescara, ...

... considerate la tipologia e l'entità degli interventi previsti, finalizzati a garantire una nuova opportunità di svolgimento di attività sportiva con potenziale beneficio per i cittadini, si ritiene che tale intervento non determini impatti negativi sulla salute della popolazione e pertanto NON sia assoggettabile a Valutazione Ambientale Strategica.

Tuttavia, a conclusione delle successive fasi istruttorie, gli interventi da realizzare prevedono una serie di attività di cantiere per cui dovranno essere messe in atto tutte le misure organizzative, tecniche e funzionali finalizzate ad evitare danni potenziali per la salute della popolazione esposta.

Nello specifico:

- Dovranno essere adottate tutte le misure al fine di minimizzare le immissioni rumorose verso l'esternosoprattutto in prossimità delle strutture sensibili e degli edifici civili. a tal proposito, si rimanda agli adempimenti previsti dalla L. 447/85 art.6 com. h, L.R. n. 23/2007 e D.G.R. 770/P del 2011 (All. 2, rifer. "cantiere");
  - Dovranno essere messi in atto tutti quegli accorgimenti tecnico-gestionali finalizzati al contenimento della produzione e dispersione di polveri in tutte le fasi di avanzamento dei lavori;
  - Evitare per tutta la durata dei cantieri che i mezzi di trasporto in uscita dagli stessi disperdano polveri e terriccio sulla pubblica via, mantenendo così pulita la viabilità perimetrale ai siti;
  - Le misure di contenimento previste dovranno essere rafforzate in condizioni atmosferiche caratterizzate da siccità e/o notevole ventosità;
  - Attenta gestione dei rifiuti di cantiere evitando che l'accumulo degli stessi possa causare inconvenienti igienico-sanitari alla popolazione. Inoltre dovrà essere impedita la dispersione di tali rifiuti negli ambienti circostanti;
- Essendo la scrivente U.O.C. organo di tutela della salute pubblica, in caso di segnalazione o altre problematiche, la stessa si riserva di intervenire in futuro, durante la fase di realizzazione.

Essendo la scrivente U.O.C. organo di tutela della salute pubblica, in caso di segnalazioni o altre problematiche, la stessa si riserva di intervenire in futuro, durante la fase di realizzazione.

Le osservazioni sopra riportate sono riferite ad aspetti di sanità pubblica. Sono fatte salve ulteriori e/o diversi pareri espressi per competenza da parte di Enti interessati al presente procedimento ivi incluse le valutazioni di pubblica incolumità. >>

Ritenuto di dover considerare acquisiti in senso favorevole e senza condizioni i pareri di tutti gli altri Enti/Uffici richiamati che, seppur correttamente coinvolti, non si sono espressi esplicitamente, così come chiarito all'art. 14-bis, comma 4 della Legge 241/90

Visti

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. e ii.
- la Legge 241/1990
- il D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii.
- il PRG vigente
- lo statuto comunale;
- il regolamento di contabilità;

per tutto quanto sopra

## DETERMINA

- 1 la conclusione positiva dei lavori della Conferenza dei Servizi decisoria indetta ai sensi dell'art. 14, comma 2 della L.241/90, durante la quale sono stati valutati gli impatti della proposta sui parametri di cui all'allegato I alla Parte Seconda del TUA;
- 2 l'adozione della decisione motivata della Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 5 della Legge 241/90 con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, **ovvero di escludere**, ai sensi dell'art. 12 del TUA, la **"Variante riqualificazione Impianto Sportivo Colle Breccia" dalle successive fasi della VAS** (artt. da 13 a 18 del TUA), nel rispetto delle **condizioni** contenute nei pareri resi e di seguito riportate:
  - a Si ribadiscono le prescrizioni impartite in sede di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica n. 116/2024 del 3/10/2024, ovvero:
    - 1 i lavori di scavo per la realizzazione delle fondazioni delle nuove strutture e per i sottoservizi dovranno essere effettuati alla presenza di un archeologo in possesso dei requisiti di legge previsti per l'iscrizione agli Elenchi degli Archeologi di I o II Fascia di cui al D.M. 244 del 20.05.2019; il nominativo del suddetto professionista, che opererà secondo le indicazioni della Scrivente, dovrà essere comunicato con ragionevole anticipo per consentire le verifiche di competenza;
    - 2 in caso di rinvenimento di evidenze di interesse archeologico nel corso della realizzazione dell'opera si dovrà farne denuncia entro 24 ore e provvedere alla loro momentanea conservazione secondo quanto stabilito dall'art. 90 del D.Lgs. 42/2004 ss.mm.ii.;
    - 3 al fini di mitigare l'impatto dell'intervento, nell'aiuola posta ad ovest del complesso sportivo, a confine con la piazza Maresciallo Di Resta, dovrà essere mantenuta una siepe alta quanto la rete esistente;
    - 4 le coperture in pvc di entrambe le strutture (ad uso stagionale e permanente) previste con colorazione bianca e grigia siano realizzate, preferibilmente, verde salvia o comunque con colorazioni chiare, evitando il bianco puro;
    - 5 al fine di limitare le interferenze visive dovute a superfici riflettenti, i pannelli fotovoltaici dovranno essere non riflettenti e avere una colorazione omogenea al lastrico di copertura stesso;
  - b il soggetto attuatore non è esente da successive eventuali richieste dei pareri/autorizzazioni di competenza della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Chieti e Pescara, ai sensi della più ampia legislazione vigente ed ai sensi e secondo le procedure di cui alla Parte II e III del D. Lgs. 42/2004.
  - c È fatto salvo il rispetto degli obblighi di legge a tutela delle preesistenze antropiche e archeologiche diffuse sul territorio. In particolare dovranno essere sottoposti a richiesta di autorizzazione o parere tutte le opere ricadenti in zone di cui all'art. 10 del D.Lgs. 42/2004.
  - d in merito agli aspetti geomorfologici dell'intervento, su disposizione del Servizio del Genio Civile Regionale di Pescara, dovranno essere utilizzati gli indici proposti negli elaborati 01\_tav.-ARC.01\_stralci-planimetrie-legenda e 04\_Rel.ne-VARIANTE\_urbanistico-architettonica
  - e in fase di cantiere dovranno essere assicurati:
    - Il contenimento delle immissioni rumorose nell'ambiente urbano circostante. A tal riguardo si rimanda agli adempimenti previsti dalla L. 447/95 art.6 com. h, L.R. n. 23/2007 e D.G.R. 770/P del 2011 (All. 2, rifer. "cantiere").
    - il contenimento della produzione e dispersione di polveri in tutte le fasi di avanzamento del cantiere (ad esempio oculata gestione dei materiali sciolti in cumuli, attenzione allo scarico di materiali polverulenti, ecc.). si dovrà inoltre evitare, per tutta la durata del cantiere che i mezzi di trasporto in uscita dallo stesso disperdano polveri e terriccio sulla pubblica via. Le misure di contenimento previste dovranno essere rafforzate in condizioni atmosferiche caratterizzate da siccità e/o notevole ventosità;
    - attenta gestione dei rifiuti di cantiere evitando che l'accumulo degli stessi possa causare inconvenienti igienico-sanitari alla popolazione . Inoltre dovrà essere impedita la dispersione di materiali leggeri nei dintorni.
    - Dovrà essere evitata, in particolar modo nei periodi primaverili-estivi, la formazione di ristagni acquitrinosi all'interno di avvallamenti di cantiere e/o di attrezzature al fine di evitare la proliferazione di insetti
- 3 di pubblicare il presente atto ai fini della pubblicità e della trasparenza dell'azione amministrativa, presso l'Albo Pretorio online della Città di Pescara per 90 giorni consecutivi e, unitamente agli elaborati di progetto, al Rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità a VAS e i pareri pervenuti, al verbale della Conferenza dei

Servizi, nella sezione Amministrazione Trasparente/Pianificazione e governo del territorio dell'Ente, ovvero sul sito internet ufficiale dedicato "ambiente.comune.pescara.it";

- 4 di precisare che la presente determinazione non comporta impegno di spesa o accertamento di entrata, né riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
- 5 di attestare:
  - la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
  - l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con DPR n. 62/2013 per i soggetti firmatari del presente provvedimento;
- 6 di trasmettere copia della presente ai Soggetti con Competenza Ambientale coinvolti nel procedimento e al Settore comunale Proponente/Procedente;
- 7 di specificare, come previsto dall'art. 3, comma 4, della legge n. 241/1990 che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. entro 30 gg o Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg dalla ricezione della nota PEC di notifica o dalla data di pubblicazione e a tal fine informa che gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso il *Servizio Vulnerabilità del Territorio e Qualità dello Sviluppo*, nonché pubblicati come da precedente punto 3), quindi accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.

Edgardo Scurti in qualità di Responsabile del Procedimento, attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza della determinazione di cui si propone l'adozione ai sensi dell'art. 6 della Legge 241/90.

**IL DIRIGENTE**

**FINO EMILIA**

(atto sottoscritto digitalmente)